

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Dei Sig.ri : Minio Marcello nato a Trapani il 30.08.1953 e Matranga Dario nato a Palermo il 04.06.1965 per sé e n.q. di Segretari Regionali del Cobas Dipendenti Regionali "siciliani inkazzati";
e dei Sig.ri

*******OMISSIS** (fino a pag. 151)*****

tutti quali dipendenti in servizio presso i diversi assessorati, appartenenti al ruolo unico regionale non dirigenziale, provenienti dai livelli 1°, 2°, 3° 4°, 5°, 6° e 7° del precedente abrogato ordinamento professionale ed ora riclassificati i primi tre nella categoria " **B** " - **Collaboratore** – gli altri dal 4° al 6° nella categoria " **C** " **Istruttore** - e quelli del 7° nella categoria " **D** " **Funzionario Direttivo** - giusta **D.A. collettivi nn. 4503, 4504 e 4505 del 07.11.2001,** (docc. N. 6,7 e 8) ,ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati in Palermo Via Catania, 27 presso e nello studio dell'Avv Salvatore V. zo Greco dal quale sono difesi per procura a margine del presente atto.

CONTRO

- 1) La Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Suo Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp e difeso " *ex lege* " dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere dal Giudicante l'ordine diretto alla resistente di **emettere i singoli provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti**, tutti provenienti dai livelli dal 1° al 7° (e quindi non appartenenti al ruolo unico della dirigenza), **nelle rispettive qualifiche professionali di destinazione**, sulla scorta della nuova classificazione del personale regionale , **prevista dai D.P.R.S. nn. 9 e 10 del 29.06.2001, e successivi D.A. collettivi nn. 4503, 4504 e 4505 del 07.11.2001,** al fine di **esercitare effettivamente le nuove mansioni superiori loro attribuite dalla contrattazione collettiva**, con i richiamati DD.PP.RR.SS., DD. AA. collettivi e dall'accordo contrattuale sottoscritto in data 27.02.2002; **a dare completa esecuzione alle previsioni di cui all'art. 39 della L.R. 10/2000, approvato, con D.D.G. n. 2800 del 20.06.2001**

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

Con D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono state approvate le norme per la “ **Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421** “ (doc. n. 1) .

Suddetta norma è stata ridisegnata prima dal D.Lgs. n. 80/1998 , poi dal D.Lgs. 387/98 e, per ultimo, dal D.Lgs. n. 165/2001.

In ottemperanza al sistema di individuazione delle fonti normative del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, di cui all'art. 2 D.Lgs n. 29/93, improntato alla “ delegificazione “, viene sancito che le P.A. traccino le

linee essenziali di organizzazione degli uffici etc. etc.

Viene altresì consacrata l'efficacia derogatoria del Contratto Collettivo, o dell'Accordo collettivo, rispetto alla legge (salvo espressa riserva) al regolamento o allo statuto, facendoli assurgere a “ **privilegiati** “ strumenti attuativi del rapporto di lavoro.

Ne discende allora che le P.A. DEVONO ADEMPIERE agli obblighi assunti con i Contratti Collettivi sin dalla sottoscrizione definitiva.

SUL “ FUMUS BONI JURIS “.

A distanza di qualche anno, l'Assemblea Regionale Siciliana, con L.r. 15 maggio 2000, n. 10 , ha approvato le : “ ***Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana***”..... ***Omissis... Norme in materia di prepensionamento***”.

L'art. 1 della norma regionale, prevede che :

“ Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell' Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle successive lettere a), b), e c).....Omissis(doc. n. 2).

Si tratta in buona sostanza di una legge che ricalca le norme del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, peraltro espressamente richiamate come applicabili per quanto non previsto nella norma regionale che ha introdotto anche in Sicilia i principi di carattere privatistico del rapporto di lavoro e che si sostanziano nella c.d. “ **contrattualizzazione** “ della relativa

disciplina.

La L.r. 10/2000 - Titolo III “ DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA “ - all'art. 22, stabilisce in maniera incontrovertibile che :

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1, sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge.
2. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondo le modalità e con i criteri di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo.

Il successivo art. 23, intitolato “ Estensione di normative “ specifica quali norme di cui al D. Lgs. 29/93 si applicano al personale regionale ed a quello appartenente agli enti di cui all'art. 1, richiamando tra l'altro il **Titolo IV e di esso l'art. 56 (disciplina delle mansioni)** il cui comma 1, testualmente recita : **“ Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo**

professionale o di procedure concorsuali o selettive.....

Omissis..... “

Il successivo art. 24 – **Contrattazione collettiva** – al comma 3 stabilisce che : “ **L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti**” .

Inoltre, con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9 , è stata data esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 della medesima legge il quale prevedeva che , “ **PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE, PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO**”, si dovesse “**procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa...** omissis.....”

(doc. n. 3).

- Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l'allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative (doc. n. 3) .

- Con esso si provvedeva a fissare i “**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI A REGIME** ” dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici “.

Facevano parte integrante dell'accordo due allegati (“ A “ e “ B “).

Con l'allegato “ A ” veniva disciplinato il nuovo inquadramento del personale in 4 categorie : A,B,C e D.

Alla categoria “ D ” venivano collocati i “ **FUNZIONARI DIRETTIVI** “; alla categoria “ C “ gli “ **ISTRUTTORI** “; alla categoria “ B ” i “ **COLLABORATORI** “ (a queste tre appartengono tutti i ricorrenti odierni); alla categoria “ A ” gli “ **OPERATORI** “ .

Con l'allegato “ B ” venivano individuati i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, peraltro identici a quelli in vigore nel comparto nazionale EE.LL.

- Con il suddetto accordo le parti convenivano inoltre che “ **restano ferme temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta** “ (-parte finale del primo comma - doc. n. 3)

Con D.P.R.S di pari data n. 10 , veniva inoltre recepito: “ **l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001** - *Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - **Nuovo ordinamento professionale del personale** - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza*” (doc. n. 4).

Per quanto riguarda il presente ricorso viene espressamente invocata l'applicazione e l'esecuzione degli obblighi assunti dalla Regione con il “ **Nuovo ordinamento professionale del personale** ” ed in modo particolare con gli artt. 1 (*Oggetto e campo di applicazione*), 4 (*Sistema di classificazione del personale*), 5 (*Progressione verticale del nuovo sistema di classificazione*), 6 (*progressione economica della categoria*), 7 (*Area della posizione organizzativa*), 8 (

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative) ,
13 (Norme transitorie), 14 (Profili professionali) **e, soprattutto,**
dall'art. 15 che testualmente recita :

“ INVARIANZA DELLE MANSIONI “

L'INVARIANZA DELLE MANSIONI dei lavoratori interessati dal
presente accordo **CESSA A FAR DATA DAL 28 FEBBRAIO 2002,**
al fine di consentire che, in ragione della categoria di inquadramento,
vengano condotte a termine le procedure di formazione e valutazione
siccome previste nell'art. 13 del presente contratto “.

In esecuzione dei suddetti DD.PP.RR.SS., con D.D.G n. 2800 del
20.06.2001 del Dipartimento del Personale Regionale, pubblicato sul
BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
del 25.07.2001, n. 7 bis, veniva approvata la graduatoria del personale
che aveva fatto istanza di prepensionamento ex art. 39 L.r. 10/2000 e
dei relativi “ contingenti di uscita “ (doc. n. 5).

Con successivi D. A. collettivi nn. 4503,4504 e 4505 del 7
novembre 2001, pubblicati sul BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, rispettivamente i primi due
sul n. 5 del 18.12.2001 ed il terzo sul n. 1 del 27.02.2002 (docc. nn.),
l'Assessore Regionale destinato alla Presidenza, approvava la nuova
classificazione del personale proveniente dal I, II e III livello nella
categoria “ B ” – COLLABORATORE ; quelli dal IV,V e VI livello nella
categoria “ C” – ISTRUTTORE-; quelli dal VII livello nella categoria “
D” – FUNZIONARIO DIRETTIVO -, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, c. 1, della L.r. 15.05.2000, n. 10, secondo quanto previsto

dall'accordo del 28.02.2001, approvato con D.P.R.S. n. 9 del 22.06.2001(doc. n.).

L'art. unico dei succitati decreti, nella parte finale testualmente recita :

“ Resta ferma l'invarianza delle mansioni già ricoperte fino al 28.02.2002 “ .

Seguiva l'elenco del personale come sopra riclassificato.

Con D.P.R.S. del 18.12.2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. del veniva approvata la delibera di Giunta regionale n. 453 del 20.11.2001, relativa a : **“ INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 13 E 15 del C.C.R.L. di cui al decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 “ .**

Nella narrativa del D.P.R.S. si fa riferimento all'accordo siglato in data 12.11.2001 ed in particolare (testualmente) : ***Laddove si fa riferimento alle modalità di verifica, le parti concordano che i termini di verifica e valutazione sono da intendersi nel senso della valutazione ponderata delle caratteristiche personali in termini di attitudini ed abilità, aspettative, interessi e motivazioni, capacità relazionali, competenze professionali specifiche e strutturali acquisite ANCHE MEDIANTE ATTIVITA' DI AUTO – FORMAZIONE “.***

Se le parole utilizzate hanno un significato allora si deve concludere che con il suddetto D.P.R.S. si è voluto consacrare il principio guida secondo cui il personale regionale deve essere messo in condizioni di intraprendere processi di auto-valorizzazione-responsabilizzazione finalizzati a svolgere le nuove e più impegnative mansioni (.....)

ANCHE MEDIANTE ATTIVITA' DI AUTO - FORMAZIONE CONTINUA E DINAMICA) (doc. n.).

In esecuzione di suddetto ultimo provvedimento, in data 27.02.2002, tra l'Assessore Regionale destinato alla Presidenza e le Organizzazioni Sindacali veniva firmato " L'ACCORDO CONTRATTUALE avente ad oggetto " ULTERIORI SPECIFICAZIONI AFFERENTI L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13 e 15 DEL C.C.R.L. DEL COMPARTO " (doc. n. 9).

La parte iniziale dell'accordo, dopo avere mosso dalla considerazione dell'imminente scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro per l'invarianza delle mansioni, testualmente recita : " *Fa parte del processo formativo previsto dagli artt. 13 e 15 del C.C.R.L. del personale del comparto della Regione, recepito con D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 10, un periodo di affiancamento dei dipendenti interessati alla riclassificazione, durante il quale **gli stessi saranno chiamati a svolgere le mansioni proprie della qualifica di destinazione*** ".

Finalmente, i ricorrenti, dopo la sottoscrizione dell'ultimo accordo, attendevano da parte dell'Amministrazione resistente l'emanazione formale dei provvedimenti esecutivi finalizzati al nuovo inquadramento con lo svolgimento delle nuove mansioni ed a organizzare la fase di affiancamento.

In tutto questo prospettato contesto, occorre evidenziare la circostanza che, a partire dal mese di dicembre 2001 (successivo a quello di emissione dei decreti collettivi di riclassificazione), gli odierni ricorrenti

hanno percepito gli aumenti stipendiali mensili connessi ai nuovi profili professionali attribuiti con i provvedimenti collettivi di riconoscimento delle nuove mansioni sopra menzionati (docc. n. 6, 7 e 8).

Invece, inopinatamente, il Presidente della Regione, a mezzo di dichiarazioni rese alla stampa e diffuse dalla radio e televisione, pochi giorni prima del 28.02.2002, preannuncia la volontà del Governo regionale di sospendere gli ulteriori effetti dell'art. 39 della L.r. 10/2000 (prepensionamenti) e di rinviare " *sine die* " l'inquadramento nei nuovi profili professionali **solamente** del personale regionale " NON APPARTENENTE AL RUOLO DIRIGENZIALE "

(doc.n.....)

Muovendo da tali incredibili dichiarazioni, l'Organizzazione Sindacale denominata " COMITATO DI BASE - DIPENDENTI REGIONALI PER LA CARRIERA- SICILIANI INCAZZATI, a mezzo dei suoi Portavoce Regionali, Marcello Minio e Dario Matranga, i quali agivano anche in proprio quali dipendenti regionali interessati all'applicazione del nuovo C.C.R.L., notificavano in data 12.03.2002 al Presidente della Regione formale atto extragiudiziario con cui lo invitavano e diffidavano a dare esecuzione ai DD.PP.RR.SS. nn. 9 e 10 di recepimento della contrattazione collettiva, con avvertenza che in difetto si sarebbero adite tutte le vie giudiziarie (doc.n.) .

Per tutta risposta, il Presidente della Regione, forse consapevole della situazione di grave e persistente inadempimento in cui versava, alza l'ingegno ed in sede di discussione d'Aula parlamentare del disegno di legge sulla finanziaria regionale, formalizza la preannunciata volontà

di sospendere alcuni effetti della L.r. 10/2000 e dei più volte citati DD.PP.RR.SS., facendo presentare ed approvare un emendamento all'art. 5 della legge finanziaria regionale i cui commi 11 e 12 testualmente recitano :

“ 11. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.

12. All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali”.

Sulla legittimità dell'emendamento approvato molti e fondati dubbi di costituzionalità sussistono, ove si consideri che quasi identico articolato era stato originariamente inserito nell'art. 56 del D.Lgs 29/93, poi abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 80/98 (**che anzi ha voluto regolare l'accesso alle mansioni superiori**) proprio per i manifesti profili di incostituzionalità che esso presentava.

Un primo elemento di contraddittorietà dell'agire lo si coglie immediatamente ove si consideri che la L.r.10/2000 faceva espresso riferimento ai principi della deligificazione del rapporto di lavoro,

meglio in premessa richiamati, mentre l'emendamento approvato certamente rappresenta un ritorno al passato in cui la componente pubblicistica sembra rientrare dalla " finestra " dopo che era uscita dalla " porta principale " .

Naturalmente con il presente ricorso gli istanti preannunciano che impugneranno in tutte le possibili sedi giudiziarie qualsiasi provvedimento esecutivo del richiamato articolo, sicuri che nessun organo giurisdizionale adito conferirà dignità costituzionale ad una siffatta aberrante disposizione legislativa (**il diritto disciplinato dall'art. 2103 è per sua natura indisponibile (Cass. Sez. Lavoro n. 420 del 13.01.2001)**).

Ma, ai fini del presente giudizio, forse contrariamente agli obiettivi ed alle aspettative del Presidente della Regione di farsi scudo di una disposizione legislativa, è proprio suddetta norma a rendere, se possibile, ancora più urgente il ricorso alla tutela speciale ex art. 700 c.p.c., per come sarà meglio precisato in ordine alla sussistenza del " PERICULUM IN MORA " .

"*Ad colorandum* " si fa osservare che nel frattempo i dirigenti regionali (2.500 circa), sulle cui teste pericolosamente grava ed incombe, ex art. 10 della L.r. 10/200, la " responsabilità dirigenziale " , anch'essi, naturalmente, continuano a percepire i notevolmente maggiori emolumenti mensili loro riconosciuti dalla contrattazione collettiva e dal contratto " *ad personam* " loro conferito dai Dirigenti generali dei vari dipartimenti regionali.

Il tutto in assenza di una componente essenziale di quel progetto di

riforma della P.A. previsto dalla L.r. 10/2000, costituita appunto dal personale non appartenente al ruolo della dirigenza (75% circa).

Per ultimo l'Assessore destinato alla Presidenza, con circolare del 27 marzo 2002, prot. n. 1165, delinea la " ratio legis" dell'emendamento approvato in aula precisando che " l'ACCORDO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DAL GOVERNO, MANTIENE INALTERATA LA PROPRIA EFFICACIA.

L'EMENDAMENTO ALL'ART. 5 DELLA FINANZIARIA, CHE RIPRENDE UNA DISPOSIZIONE DEL D.LGS N. 29/93, PRIMA STESURA, NON INTERFERISCE ASSOLUTAMENTE SUL PERCORSO FORMATIVO SUDETTO.....OMISSIS..... MA LO STESSO INTENDE SOLTANTO INTRODURRE UN RIMEDIO DI CARATTERE ORDINARIO (sic!!!!!!!!!!!!) FINALIZZATO A RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI RICORRERE, PER ESIGENZE TEMPORANEE (il contrario di quanto prima affermato in ordine al carattere ordinario del rimedio !!!!!!!!!) E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FUNZIONALITA' ED EFFICACIA, ALLA UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER MANSIONI IMMEDIATAMENTE INFERIORI RISPETTO A QUELLE PROPRIE SENZA CHE CIO' COMPORTI VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO (questo è scritto nel documento pubblico: una doppia confessione di illegittimità (rectius : illegalità) dell'azione amministrativa!!!!!!!!)..... OMISSIS..... Resta ulteriormente confermato l'accordo del 27.02.2002 in ordine al c.d. processo di affiancamento da definire in

sede di contrattazione decentrata necessario, unitamente al completamento dell'attività formativa, per il pieno esercizio delle nuove mansioni (doc.n.)“.

RIASSUNTIVAMENTE

L'Amministrazione regionale :

1) In applicazione di suddetta L.r. 10/2000, ha nominato, con delibera di Giunta regionale, i Dirigenti Generali posti a capo dei vari Dipartimenti, corrispondendo loro compensi nell'ordine di qualche decina di milioni di lire al mese (pari a circa € 15.000, 00).

2) ha provveduto a dare esecuzione al nuovo contratto sulla dirigenza appartenente alla seconda e terza fascia ed a quello riguardante i componenti degli Uffici di gabinetto, emanando gli atti consequenziali, di guisa che al personale appartenente ai suddetti ruoli (circa 2500) viene corrisposto, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza e buon andamento della P.A., il nuovo trattamento giuridico ed economico, quest'ultimo certamente molto più oneroso per le finanze regionali (circa nette € 3.500, 00 al mese);

3) ha provveduto, altresì, a dare parzialmente esecuzione alle previsioni di cui all'art. 39 della L.R. 10/2000, approvando, con D.D.G. n. 2800 del 20.06.2001, la graduatoria dei contingenti di uscita del personale che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.r. n. 2/62, aveva avanzato domanda di prepensionamento e ciò al fine di consentire un esodo programmato delle risorse umane da colmare con le nuove figure professionali individuate con la contrattazione collettiva, collocando in quiescenza soltanto i primi due dei previsti 6

contingenti di uscita ;

4) ha dato esecuzione solamente alla parte economica delle prescrizioni di cui all'art. 13 dell'Ordinamento Professionale *“che fissava al 1 dicembre 2001 il termine ultimo entro il quale inquadrare nelle nuove categorie previste il personale collocato nelle precedenti fasce funzionali”*;

5) con decreti collettivi ha riclassificato il personale sulla scorta del nuovo C.C.L.R. assegnando le relative mansioni;

6) contraddicendo il contenuto di propri provvedimenti, ha, di contro, omesso di assegnare alla data del 01.03.2002 le nuove mansioni previste ex artt. 13 e 15 del C.C.R.L;

7) violando le prescrizioni di propri provvedimenti ha, inoltre, omesso di dare formale esecuzione alle obbligazioni contrattuali assunte con l'art. 15 dell' Ordinamento Professionale, intitolato “ INVARIANZA DELLE MANSIONI ”, che fissava al 28.02.2002 il termine massimo entro il quale provvedere ad emettere i singoli provvedimenti di inquadramento del personale non appartenente al ruolo dirigenziale, con l'attribuzione delle nuove, diverse e superiori qualifiche previste dagli accordi collettivi;

8) invocando l'art. 5 della Legge finanziaria 2002, ha espressamente dichiarato e confessato di volere assegnare il lavoratore a svolgere mansioni immediatamente inferiori a quelle attualmente svolte dai dipendenti:

9) con circolari e D.P.R.S. dice tutto ed il contrario di tutto in ordine alla volontà di avviare la fase esecutiva vera e propria di

assegnazione delle nuove mansioni al personale riclassificato.

Il quadro, come sopra rappresentato, beninteso al fine di “
ACCRESCERE L’EFFICIENZA, RAZIONALIZZARE IL COSTO DEL
LAVORO, REALIZZARE LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE etc. etc. consacrato nell’art. 1 della L.r. 10/2000
!!!!!!!!!!!!!!!

SUL PERICULUM IN MORA.

Nella fattispecie, l’ inadempimento contrattuale della P.A., non può legittimamente riverberare i suoi effetti negativi e lesivi nei confronti di soggetti che invocano il riconoscimento di diritti soggettivi propri consacrati da norme primarie costituzionali, civilistiche, nazionali e regionali, ma anche secondarie di contrattazione collettiva aventi comunque efficacia “erga omnes “.

Sempre nella fattispecie, (non trattandosi di ruolo dirigenziale nei cui confronti opera la esclusione di cui all’art. 9 della L.r. 10/2000) soccorrono l’art. 56 del D.Lgs 29/93, come richiamato dall’art. 23 della L.r. 10/2000, e l’art. 2103 cod. civ., così come novellato dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i quali consacrano il principio della “
contrattualità delle mansioni “.

Mantenere gli odierni ricorrenti nelle qualifiche e mansioni previste nella vecchia ed oramai decaduta classificazione significa formalmente e sostanzialmente “ **DEMANSIONARE** ” i lavoratori con tutti gli effetti lesivi di legge.

Inoltre, se possibile, l’introduzione della nuova normativa regionale (art.5, commi 11 e 12), rende ancora più imminente e grave il pericolo

che, dall'inadempimento dell'Amministrazione, incombe sui ricorrenti odierni, i quali possono essere ora adibiti a svolgere mansioni immediatamente inferiori, non già a quelle che avrebbero dovuto esercitare al 01.03.2002, ma addirittura a quelle effettivamente esercitate alla data odierna che, fino a quando non saranno modificate dai singoli provvedimenti oggi invocati, sono quelle provenienti dalla vecchia ed abrogata classificazione del personale regionale non dirigenziale.

In forza della richiamata norma certamente incostituzionale, sussisterà in capo ai ricorrenti, un pericolo grave ed imminente di un “**demansionamento**” di una “**dequalificazione**” professionale, mentre contestualmente, paradossalmente, si percepisce uno stipendio mensile corrispondente alle qualifiche superiori di fatto non svolte per grave e persistente inadempimento della P.A.

Rappresenta inoltre, ai fini dell'individuazione di un ulteriore profilo di sussistenza del “*periculum in mora*” un pregiudizio grave ed irreparabile costituito dal fatto che altri dipendenti, appartenenti alla P.A. ed agli enti pubblici non economici, andrebbero a precostituirsi, a danno dei dipendenti regionali, titoli specifici per l'avanzamento della carriera e per l'accesso alle fasce superiori, da far valere eventualmente all'interno di procedure concorsuali di “*mobilità interna ed esterna*” di tutto il personale appartenente alla P.A. (fattispecie riconducibile alla c.d. *perdita di chance*, Cass. Sez. Lavoro 14 dicembre 2001).

Per ultimo, non si può sottacere la circostanza che gli organi di controllo contabile potrebbero essere indotti ad iniziare un procedimento di responsabilità amministrativo contabile nei confronti di quanti si saranno resi direttamente responsabili di eventuali danni all'Erario al fine di recuperare somme ritenute indebitamente percepite.

Paradossalmente, ma non tanto, i ricorrenti odierni potrebbero essere chiamati a restituire quanto asseritamente a loro non spettante, pur invocando oggi, e non solo oggi, l'adibizione a mansioni contrattualmente loro assegnate con decorrenza 01.03.2002.

Certamente allora il presente ricorso potrà essere invocato per provare la loro buona fede e per tale via escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità nei loro confronti.

CONSIDERATO

- Che, la giurisprudenza ha attribuito "carattere immanente" al c.d danno da "dequalificazione" *fissando il principio secondo cui essa costituisce violazione degli artt. 41 Cost e 2087 c.c. nonché nocumento alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, la cui lesione si verifica per il riflesso, sia nell'ambiente di lavoro sia all'esterno, sulla dignità dell'uomo e del lavoratore, sulla aspettativa di carriera, sull'immagine e sulla vita di relazione con riferimento anche allo status sociale (c.d. danno alla personalità morale), sia il diritto al risarcimento del danno alla professionalità (tutelata dall'art. 2103 c.c.) che consiste nel mancato incremento delle conoscenze professionali e nel mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite, nonché –quando sussistente– del danno biologico*

per lesione anatomo-funzionale del soggetto cioè a dire dell'integrità dello stato di salute;

- Che il mancato rispetto della P.A. delle obbligazioni assunte, determina un vulnus alla dignità del lavoratore ed alla sua personalità morale, al suo diritto alla realizzazione delle proprie aspettative nell'ambito dell'attività lavorativa, ed occasiona responsabilità da inadempimento (Cass., Sez Lavoro, 14 novembre 2001 n. 14199).

- Che nella fattispecie il comportamento contrario alla legge, alle obbligazioni contrattuali ed ai decreti assessoriali collettivi di riclassificazione è inoltre lesivo dell'art. 2 Cost (che fissa il diritto al rispetto della personalità dell'uomo nella complessità ed unitarietà delle sue componenti e nelle varie sedi o formazioni sociali di svolgimento), concretante di per sé una posizione di diritto soggettivo (Cass. 1° sez. civ., n. 3769/1985).

- Che da ultimo la Cass., con pronuncia n. 14443/2000, ha sancito il principio secondo cui *"il danno da demansionamento non si indirizza solo su di un bene immateriale quale "la dignità e le personalità morale del lavoratore", ma lede il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"*.

- Che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel riconoscere e dichiarare *«illegittimo il comportamento del datore di lavoro, consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, che può giustificare il rifiuto*

della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché tale reazione risulti "proporzionata" e conforme a buona fede».

Che recetta giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui in caso di violazione da parte del datore di lavoro (tale è diventata la amministrazione resistente ex art. 11 e Titolo III della L.r. 10/2000) degli obblighi imposti dall'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 13 della L. n. 300/70, richiamato dall'art. 19, comma 1° del D.Lgs n. 29/93 e ribadito dall' art. 23 L.r. 10/2000 , si viene a creare per il lavoratore quella situazione di pericolo di un «*pregiudizio imminente ed irreparabile*» che consente di chiedere ed ottenere, in base all'art. 700 cod. proc. civ., *i provvedimenti d'urgenza (ex plurimus: Trib. Benevento 22/3/01; Trib. Pordenone 21/10/00; Trib. Roma 24/11/99; Trib. Roma 24/9/99; Trib. Roma 12/3/97; Trib. Campobasso 12/6/99; Pret. Milano 26/5/98).*

- Che il diritto disciplinato dall'art. 2103 è per sua natura indisponibile (Cass. Sez. Lavoro n. 420 del 13.01.2001).

- Che vani sono rimasti i solleciti verbali e scritti, ultimo dei quali con il citato atto extragiudiziario notificato il 12.03.2002 (doc. n.) , diretti alla Amministrazione resistente di dare formale esecuzione alle obbligazioni assunte con i succitati provvedimenti.

Per tutto l'anzidetto si conclude chiedendo

VOGLIA

L'ON. GIUDICE UNICO ADITO

Disapplicare, siccome illegittima, l'inerzia-rigetto, unitamente agli atti

presupposti, consequenziali e comunque connessi, della Amministrazione resistente a dare esecuzione agli obblighi imposti dalle succitate norme primarie e secondarie invocate ed ordinarLe a provvedere prima alla formale emanazione dei singoli provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti odierni con decorrenza giuridica 01.12.2001, sulla scorta del nuovo ordinamento approvato con i decreti presidenziali n. 9 e 10 del 22 giugno 2001 e decreti assessoriali nn. 4503, 4504 e 5505 del 07.11. 2001, e contestualmente procedere ad assegnare i medesimi a svolgere le nuove mansioni previste, a conferma, anche dall'accordo sottoscritto in data 27.02.2002, con decorrenza 01.03.2002.

2) Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

3) condannare l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Si produce e deposita:

1) copia D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; 2) copia legge regionale 10/2000; 3) copia D.P.R.S. n. 9 del 22.06.2001; 4) copia D.P.R.S. n. 10 del 22.06.2001;5) copia bollettino ufficiale n. 7 bis del 25 07.2001; etc. etc.

Avv. Salvatore V. Greco